

**Regione Abruzzo – Legge Regionale 4 agosto 2005, n. 2**

**Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento**

**di soggetti eroganti servizi alla persona**

**BURA n. 3 del 14 gennaio 2005**

**Art. 8. Procedura di accreditamento**

1. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, individua le procedure e le modalità per la richiesta e per il riconoscimento dello status di soggetto accreditato a norma della presente legge.
2. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura, il soggetto accreditato è tenuto a darne comunicazione al competente Comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, chiedendo l'aggiornamento dell'accreditamento. A tali fini, il Comune procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per il rilascio del relativo provvedimento di accreditamento.
3. L'accreditamento è condizione necessaria per la partecipazione, secondo la vigente normativa, a procedure di affidamento di servizi sia ad evidenza pubblica sia in forma diretta, ristretta e negoziata, ovvero per la partecipazione ad accordi o contratti di programma.
4. In sede di prima applicazione, e comunque fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle procedure di cui al precedente comma 3, è sufficiente il possesso dell'autorizzazione al funzionamento.